

Comunicazione n.2/FA del 7 Gennaio 2026

OGGETTO: Rideterminazione e proroga del credito di imposta per la ZES UNICA

Facciamo seguito alla nostra comunicazione [n. 186-25](#) per informare che la legge finanziaria ha stabilito l'innalzamento delle percentuali di fruizione del credito d'imposta fissate dal Provvedimento 12 dicembre 2025, prot. n. 570047, dell'Agenzia delle Entrate.

È previsto, in particolare, che le aliquote di fruizione del credito d'imposta siano rideterminate nelle seguenti maggiori nuove misure:

- **58,7839%** (anziché 15,2538%) dell'importo del credito richiesto, per gli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale;
- **58,6102%** (anziché 18,4805%) dell'importo del credito richiesto, per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Per beneficiare delle nuove aliquote di fruizione del credito d'imposta **non è richiesto alcun adempimento.**

La stessa norma ha poi previsto la proroga degli aiuti per gli **investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2026.**

Anche per il 2026, ai fini dell'ottenimento del credito è richiesta la presentazione di due distinte comunicazioni:

- la **comunicazione di prenotazione**, dove deve essere indicato l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e di quelle che si prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026, **da presentare nel periodo 31 marzo - 30 maggio 2026;**
- la **comunicazione integrativa**, ove deve essere indicato l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio al 15 novembre 2026, **da presentare nel periodo 20 novembre - 2 dicembre 2026** a pena di decadenza dall'agevolazione;

Ricordiamo che le grandi imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli potranno beneficiare del credito d'imposta solo a decorrere dalla data di notificazione della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 senza il limite generale di 250.000 euro annui.

L'agevolazione è cumulabile con gli aiuti *de minimis* e con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

P.M.